



**COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO**  
Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE N. 32 DEL 23/12/2025**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2026**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
FRANCESETTI ALESSANDRO	<b>X</b>	
DAMIOLA VALENTINA	<b>X</b>	
MENOLFI FABRIZIO	<b>X</b>	
DAMIOLI MAFFEO	<b>X</b>	
RICHINI ANDREA	<b>X</b>	
DAMIOLI DANIELA	<b>X</b>	
TROLETTI ETTORE	<b>X</b>	
GELFI FRANCESCO	<b>X</b>	
BALLARDINI CIRILLO	<b>X</b>	
TROLETTI MARCO	<b>X</b>	
COSSETTI STEFANIA	<b>X</b>	
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto **IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elisabetta Maggioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **IL SINDACO** arch. Alessandro Francesetti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2026

---

Prende la parola il Sindaco, Alessandro Francesetti, il quale illustra l'argomento in esame e cede la parola al Vicesindaco Valentina Damiola. Quest'ultima si scusa per la mancata convocazione della Commissione Bilancio, dovuta a sopraggiunti motivi di salute e lavorativi, e illustra i contenuti della proposta di deliberazione, precisando che la stessa prevede un incremento dell'aliquota IMU dello 0,95% per le seconde abitazioni, finalizzato a sostenere l'aumento dei costi connessi alla gestione della centralina, con particolare riferimento all'incremento delle rate del mutuo. Evidenzia altresì che, nonostante l'aumento proposto, il Comune di Civate Camuno mantiene aliquote IMU tra le più basse dell'intera Valle Camonica.

Interviene il Sindaco, il quale precisa che l'aumento dell'aliquota è motivato dal perdurante malfunzionamento della centralina, rispetto al quale non è stato possibile intervenire tempestivamente a causa di una serie di criticità sopravvenute. Riferisce che l'Amministrazione è in costante interlocuzione con la Provincia di Brescia e con l'UTR e che l'autorizzazione provinciale è pervenuta solo recentemente. Comunica che all'inizio del nuovo anno verrà avviata, tramite la CUC della Comunità Montana di Valle Camonica, la procedura di gara per l'esecuzione dei primi lavori, per un importo stimato di circa euro 400.000, finalizzati alla rimessa in funzione della centralina. Evidenzia tuttavia che, considerati i ritardi accumulati, sussiste il rischio che l'impianto non entri in funzione anche nel corso dell'anno, rendendo pertanto necessario prevedere una copertura finanziaria alternativa. Precisa, infine, che i lavori possono essere eseguiti esclusivamente nel periodo invernale, e non in quello estivo, in ragione del livello dell'acqua. Dopo di che

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova I.M.U. e recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di seguito testualmente riportati:

- ② **748.** *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
- ② **749.** *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- ② **750.** *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*
- ② **751.** *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal*

*1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come qualificati al comma 758, fra i quali quelli ricedenti in aree montane sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993;*
753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*
754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*
756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*
757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;*

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 che recita: *“È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;*

RICHIAMATO, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

PRESO ATTO che:

- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della “nuova” I.M.U. decorre dall'anno d'imposta 2021;
- il D.L. n. 132/2023, all'art. 6-ter, comma 1 (Decreto Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla Legge n.170/2023 ha prorogato all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione

delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 luglio 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023), come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024), il quale ha individuato le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote ed i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757, ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed esaminate le aliquote I.M.U. in esso indicate;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1, dell'art. 147 bis - comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5 - comma 1 e 6 - comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11/03/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

A MAGGIORANZA di voti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti di cui n. 11 favorevoli, contrari e astenuti nessuno;

### **DELIBERA**

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di determinare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'I.M.U. da applicare nell'anno 2026, come riportato nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
- 3) di dare atto che la detrazione relativa all'I.M.U. per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,

per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- 4) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- 5) di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante apposita procedura telematica disciplinata dal D.M. 7 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 7) di prendere atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;

Successivamente con voti favorevoli n. 11, contrari e astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

arch. Alessandro Francesetti

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elisabetta Maggioni

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*



# COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Fiamme Verdi n. 12 - C.A.P. 25040 - C.F.: 00895540177 - P.IVA: 00586120982  
Tel: 0364340383 – e.mail: [info@comune.civate-camuno.bs.it](mailto:info@comune.civate-camuno.bs.it) – [www.comune.civate-camuno.bs.it](http://www.comune.civate-camuno.bs.it)

**PROPOSTA:** NR. 38 DEL 16/12/2025

**SERVIZIO:** AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2026

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere 16/12/2025 di regolarità tecnica.

Civate Camuno, 16/12/2025

Il Responsabile  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Mara Damiola / InfoCert S.p.A.  
(Firmato Digitalmente)



# COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Fiamme Verdi n. 12 - C.A.P. 25040 - C.F.: 00895540177 - P.IVA: 00586120982  
Tel: 0364340383 – e.mail: [info@comune.civitate-camuno.bs.it](mailto:info@comune.civitate-camuno.bs.it) – [www.comune.civitate-camuno.bs.it](http://www.comune.civitate-camuno.bs.it)

PROPOSTA: NR. 38 DEL 16/12/2025

SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2026

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile e con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Civitate Camuno, 16/12/2025

Il Responsabile Economico Finanziario  
Mara Damiola / InfoCert S.p.A.  
(Firmato Digitalmente)



# COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Fiamme Verdi n. 12 - C.A.P. 25040 - C.F.: 00895540177 - P.IVA: 00586120982  
Tel: 0364340383 – e.mail: [info@comune.civitate-camuno.bs.it](mailto:info@comune.civitate-camuno.bs.it) – [www.comune.civitate-camuno.bs.it](http://www.comune.civitate-camuno.bs.it)

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 32 del 23/12/2025***

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Civitate Camuno li 12/01/2026

il Funzionario ufficio Segreteria  
Roberto Casalini / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*

# Prospetto aliquote IMU - Comune di CIVIDATE CAMUNO

ID Prospetto 12824 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,14%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,95%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,95%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.